



I PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE

**a cura di Antonio Fojadelli
Procuratore della Repubblica di Treviso**

STRUTTURA DELLA COSTITUZIONE

La costituzione è composta da 139 articoli (ma 5 articoli sono stati abrogati: 115;124;128;129;130), ed è divisa in quattro parti:

- principi fondamentali (art. 1-12);**
- parte prima, diritti e doveri dei cittadini (art. 13-54);**
- parte seconda, concernente l'ordinamento della Repubblica (art 55-139);**
- 18 disposizioni transitorie e finali, riguardanti situazioni relative al trapasso dal vecchio al nuovo regime e destinate a non ripresentarsi.**

CARATTERISTICHE TECNICHE

- E' una Costituzione scritta, come quella di molti altri Paesi, ma diversa ad esempio da quella inglese, i cui principi non hanno assunto completa forma scritta.
- E' lunga, ovvero non enumera solo i principi fondamentali, ma detta norme sui rapporti civili, politici, economici, oltre a delineare l'organizzazione dello Stato e l'articolazione dei poteri.
- E' rigida, ovvero necessita di una procedura parlamentare particolare per essere modificata, richiedendo due successive delibere. Le norme contrarie ad essa vengono dichiarate illegittime con sentenza della Corte Costituzionale.
- Si propone come documento programmatico e di indirizzo, poiché molti dei principi sono stati attuati col tempo dalle leggi ordinarie e alcuni sono ancora in via di attuazione

LA SOVRANITA'

- La Costituzione enuncia il principio che l'Italia è una Repubblica democratica e che la sovranità appartiene al popolo (art. 1).
- L' art. 54 sancisce il dovere di fedeltà alla Costituzione da parte di tutti i cittadini.
- In ciò si distingue dallo Statuto Albertino del 1848, che era la Carta fondamentale della Monarchia prima della sua caduta. Lo Statuto Albertino faceva risiedere la sovranità nel monarca, chiamato appunto “sovrano”.
- Lo Statuto, inoltre, non ebbe mai di fatto il carattere di vera e propria Costituzione, bensì di Carta fondamentale concessa dal sovrano ai propri sudditi (non “cittadini”, come nella Costituzione repubblicana).

DIRETTRICI FONDAMENTALI

- Il testo lascia chiaramente intravedere il “compromesso costituzionale” raggiunto dalle diverse parti che hanno redatto il documento e che si ispiravano a ideologie e culture diverse, sapientemente bilanciate nei principi fondamentali.
- Si coglie, comunque, un oculato equilibrio nella distribuzione dei poteri (Presidente della Repubblica, Parlamento, Governo, Magistratura), con una evidente fiducia nel sistema parlamentare. Si ravvisa una maggiore diffidenza verso l'assegnazione di un ruolo forte all'Esecutivo, che ovviamente era dettata dal timore dei Padri Costituenti, usciti da un regime autoritario, verso formule di organizzazione che contenessero il rischio di nuove derive antidemocratiche.

PRINCIPIO LAVORISTICO

- L'interesse verso i temi del lavoro si coglie fortemente già nell'art. 1 (“L'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro ...”);
- Tuttavia i richiami al lavoro ed ai lavoratori si ritrovano nell'[art. 3](#), nell'[art. 4](#) e negli artt. [da 35 a 40](#), che caratterizzano la gran parte della sezione dedicata ai rapporti economici.
- Questi accenti marcati alla tutela del lavoro e dei lavoratori si devono senz'altro alle componenti socialiste dell'Assemblea Costituente, ma anche a quella larga parte di cattolici che si rifaceva alle teorie del Cristianesimo sociale, componente fondamentale del Partito Popolare fondato da don Sturzo (divenuto, dopo la guerra, Democrazia Cristiana).

PRINCIPIO PERSONALISTA

- Tale principio anima tutto il Titolo I della prima parte, dedicato ai rapporti civili (artt. da 13 a 28). I principi enumerati in questa parte si rifanno alla filosofia giusnaturalista, secondo la quale che vi sono dei diritti inviolabili dell'uomo che prescindono e precedono l'organizzazione sociale e statuale. Sono diritti che appartengono alla persona in quanto tale e che lo Stato e le leggi sono chiamati solo a regolare per garantire la corretta convivenza civile.
- Anche in questo forte richiamo è chiara la preoccupazione dei Padri Costituenti di distanziarsi da forme illiberali di governo che possano limitare o addirittura cancellare i diritti umani, come era avvenuto durante il Fascismo.

RAPPORTI CIVILI (artt. da 13 a 28)

- **L'art. 13 dichiara che la libertà personale è inviolabile. Nessuna forma di restrizione ad essa può essere attuata senza motivato provvedimento dell'autorità giudiziaria. Il fermo e l'arresto di polizia non possono protrarsi oltre le 48 ore senza che intervenga una convalida del Magistrato entro le successive 48 ore. Non è ammessa alcuna forma di violenza fisica o morale verso le persone sottoposte a restrizione della libertà.**
- **L'art. 14 afferma l'inviolabilità del domicilio**
- **L'art. 15 afferma l'inviolabilità della corrispondenza**
- **L'art. 16 afferma la libertà di circolazione, di soggiorno nel territorio nazionale, di espatrio e rimpatrio, salvo gli obblighi di legge.**
- **Gli artt. 17 e 18 affermano la libertà di riunione pacifica e di associazione. Non sono ammesse associazioni segrete o che perseguano scopi politici mediante strutture di tipo militare.**
- **Gli artt. 19 e 20 affermano la libertà di culto e di associazione religiosa**

- **L'art. 21 afferma la libertà di pensiero e parola e garantisce la libertà di stampa e la sua tutela. Fissa anche severe limitazioni alla possibilità di intervenire, anche con iniziativa giudiziaria, sugli organi di stampa.**
- **L'art. 22 afferma che nessuno può essere privato del nome e della cittadinanza per motivi politici.**
- **L'art. 24 afferma il diritto dei cittadini di agire in giudizio a tutela dei propri diritti.**
- **L'art. 25 afferma che nessuno può essere distolto dal proprio giudice naturale, cioè quello che il Codice dichiara essere competente. L'articolo mira a prevenire qualsiasi possibile riedizione dei famigerati Tribunali Speciali che il Fascismo aveva istituito contro gli oppositori e che potevano agire in condizioni di quasi illimitata discrezionalità.**
- **L'art. 26 vieta l'estradizione per reati politici e per motivi contrari al diritto internazionale.**
- **L'art. 27 afferma che la responsabilità penale è personale, ovvero che nessuno può rispondere per reati commessi da altri.**

PRINCIPIO PLURALISTA

- È tipico degli stati democratici. Pur se la Repubblica è dichiarata una ed indivisibile, sono riconosciuti i diritti dell'uomo nelle formazioni sociali ([art. 2](#)), la libertà associativa ([art. 18](#)), la libertà delle confessioni religiose ([art. 8](#)), dei partiti politici ([art. 49](#)) e dei sindacati ([art. 39](#)). È riconosciuta altresì anche la libertà delle stesse organizzazioni intermedie e non solo degli individui che le compongono, in quanto le formazioni sociali meritano un ambito di tutela loro proprio. In ipotesi di contrasto fra il singolo e la formazione sociale di cui egli è membro, lo Stato non dovrebbe intervenire. Il singolo, tuttavia, deve essere lasciato libero di uscirne.

PRINCIPIO DEMOCRATICO

- **Sanciscono tale principio: la preponderanza di organi elettivi e rappresentativi; il principio di maggioranza, ma con tutela della minoranze (anche politiche); i processi decisionali (politici e giudiziari) tendenzialmente trasparenti. Sono attualmente eletti a suffragio universale diretto: il Parlamento, i Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province e i rispettivi Consigli, i Sindaci e i Consigli Comunali.**
- **In particolare, l'art. 48 sancisce il suffragio universale e diretto e il fatto che il voto è un diritto-dovere del cittadino.**
- **L'art. 50 sancisce la possibilità per i cittadini di promuovere petizioni alle Camere. La Costituzione prevede anche la possibilità di referendum popolari (art. 75) e di leggi di iniziativa popolare (art. 71).**
- **L'art. 52 afferma che anche gli ordinamenti delle Forze Armate devono essere improntati a principi democratici.**

PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA

Come è affermato con chiarezza nell'art.3, tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge (uguaglianza formale) e devono essere in grado di sviluppare pienamente la loro personalità sul piano economico, sociale e culturale (uguaglianza sostanziale). E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli all'eguaglianza sostanziale.

Vale la pena mettere in evidenza tale articolo che fa capire più di altri la profonda ispirazione democratica e illuminata della Costituzione

ART. 3: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.

PRINCIPIO DI TOLLERANZA

- Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, sovrani e indipendenti (art.7) e tutte le confessioni religiose, diverse da quella cattolica, sono egualmente libere davanti alla legge ([art.8](#)). All' [art. 19](#) si afferma che tutti hanno diritto alla libertà religiosa.
- L' [art. 7](#) è fondamentale anche perché afferma la laicità dello Stato e la separazione netta tra Stato e Chiesa. Si rileva che tale articolo poté essere approvato in tale forma grazie alla moderazione del Partito Comunista che rinunciò a molte pregiudiziali anticlericali, così permettendo anche il riconoscimento dei Patti Lateranensi.
- La Repubblica non ha una religione di Stato (al contrario del Regno fondato sullo Statuto Albertino, che assumeva come tale la "Chiesa Cattolica, Apostolica e Romana" e pertanto si configurava come Stato confessionale.
- L' [art. 6](#) afferma che la Repubblica tutela le minoranze linguistiche.

PRINCIPIO PACIFISTA

- Come viene sancito dall' [art. 11](#), la Repubblica italiana è contraria alla guerra e collabora con gli organismi internazionali per il mantenimento della pace e della giustizia fra le Nazioni.
- Tale principio è rafforzato dalle procedure dettate per dichiarare lo stato di guerra, che deve essere decretato dalle Camere e proclamato dal Presidente della Repubblica ([art. 78](#) e [art. 87](#))
- E' chiaro l'intendimento dei Costituenti di evitare in ogni modo il ripetersi di conflitti sanguinosi e catastrofici come quello che si era appena concluso.

PRINCIPIO DI MUTUALITA' E SOLIDARIETA'

- Il **principio di solidarietà** è richiamato già all' [art. 2](#), che richiama i doveri di solidarietà sociale dei cittadini, doveri che sono ribaditi anche all' [art. 4](#)
- In modo molto lungimirante, i Costituenti hanno previsto il **diritto di asilo** da parte dello straniero ([art. 10](#)), memori molti di essi dei duri anni di esilio che avevano dovuto subire quali oppositori del regime fascista.
- All'art. 31 si afferma la solidarietà verso le famiglie, in particolare quelle numerose; all'art. 32 si afferma il diritto alla **salute**, che viene elevata ad interesse sociale (quindi vi è anche un dovere di preservarla da parte dei singoli). All'art. 34 si sancisce il diritto universale all' **istruzione**, anche di coloro che non hanno mezzi.

- All'art. 38 si afferma il diritto alla sussistenza di coloro che sono a qualsiasi titolo inabili al lavoro.
- Gli artt. 41 e 42 affermano che l'iniziativa economica privata e la proprietà sono un diritto, ma che devono improntarsi anche all'interesse e all'utilità sociale, così come si afferma il carattere mutualistico e solidaristico della cooperazione (art. 45).
- All' [art. 53](#), si afferma il dovere di tutti i cittadini di contribuire al bene comune mediante l'imposizione fiscale.